

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)”

(pubblicato sulla G.U. n. 178 del 2 agosto 2001)

Il regolamento in oggetto, predisposto dal Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, concerne la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal t.u.l.p.s., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e dal regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'art.43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n.690. Con la tale significativo intervento è stata effettuata un'attività di semplificazione accorpendo in un'unica fonte regolamentare la materia della sicurezza pubblica, per soddisfare l'esigenza di “conoscibilità normativa”.

Si riporta qui di seguito il testo del regolamento:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, numeri 18, 19, 20 e 35;

Visti il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n.690, ed il relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

Vista la legge 6 ottobre 1995, n. 425;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto l'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 2001, concernente il "regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di

attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza";

Visto il rilievo n. 73 dell'Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti, in data 5 aprile 2001;

Considerata l'opportunità di accogliere il suddetto rilievo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanità, delle finanze, per i beni e le attività culturali e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento concerne la semplificazione dei seguenti procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

- a) procedimenti per il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali di cui al titolo III del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
- b) procedimenti per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo 42 del predetto testo unico;
- c) procedimento per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- d) procedimenti per la concessione dell'agibilità dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- e) procedimenti e obblighi previsti dagli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il presente regolamento concerne anche la semplificazione del procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, e dell'articolo 81 del relativo regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

Art. 2.

Semplificazioni a carattere generale

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno

carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita' di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali medesimi.";

b) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Art. 12. - Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.

Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.

Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.";

c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita' se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della legge.";

d) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

"Art. 14. - La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla legge, puo' essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilita' pubblica.";

e) all'articolo 15, primo comma, le parole "conforme alla legge sul bollo", sono sostituite dalle seguenti: "conforme alla legge sul bollo, se prescritto";

f) all'articolo 16 e' aggiunto infine il seguente comma:

"I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'

tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";

g) all'articolo 152, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.";

h) il secondo comma dell'articolo 195 e' sostituito dal seguente:

"In deroga a quanto previsto dall'articolo 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.";

i) all'articolo 247 e' aggiunto il seguente comma:

"Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.".

Note all'art. 2:

- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note alle premesse.

- Per il riferimento al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, si vedano le note alle premesse.

- Si trascrive il testo dell'art. 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 11. - Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita' civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.

In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.

Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 13. - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 17-ter. - 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non inferiore a 24 ore e non superiore a 3 mesi. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione relativo ad attività ricettive comunque esercitate è disposto trascorsi trenta giorni dalla contestazione della violazione.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale".

- Si trascrive il testo dell'art. 15 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 15. - Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per diritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio".

- Si trascrive il testo dell'art. 16 del regio decreto

6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 15. - In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni".

- Si trascrive il testo dell'art. 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 152. - Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86 della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86 della legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda

alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

La licenza e' altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

"Art. 158. - Gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente, i noleggiatori di autoveicoli con conducente e di biciclette sono soggetti alla disciplina dell'art. 86 della legge; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono, invece, essere muniti del certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' esser revocata".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 101 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 101. - E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai".

- Si trascrive il testo vigente del terzo comma dell'art. 108 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, puo' vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 109. - I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso

equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

I soggetti di cui al primo comma, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti che chiedono alloggio una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per dodici mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. L'obbligo di conservazione della scheda di cui al presente comma cessa a far data dal 30 giugno 1996. I soggetti di cui al primo comma sono altresì tenuti a comunicare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza l'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, ovvero mediante comunicazione, anche con mezzi informatici, effettuata secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

Salve le pene stabilite nel comma quarto, in caso di trasgressione la licenza può essere revocata".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

"Art. 110. - In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o

nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.

Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo a conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita.

I beni di cui ai commi quinto e sesto non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.

Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

- Si trascrive il testo dell'art. 195 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 195. - La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.

In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della legge, la vidimazione e' effettuata dal sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'interno.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa".

- Si trascrive il testo dell'art. 247 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 247. - Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da

parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorita' locale di pubblica sicurezza".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 128. - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica".

Art. 3.

Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:

"La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.";

b) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "in cui il richiedente ha la sua residenza," sono sostituite dalle seguenti: "in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio,";

2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.".

Note all'art. 3:

- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza".

- Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 giugno
1940, n. 149, reca: "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle
leggi di pubblica sicurezza".

- Si trascrive il testo dell'art. 47 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:

"Art. 47. - Le domande per l'autorizzazione a fare
raccolta di armi a fine di commercio od industria, a
smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre
alle generalita' e alla firma dei richiedenti, le
indicazioni relative alla specie e alla quantita' delle
armi, nonche' ai locali dove le armi sono raccolte, esposte
in vendita o detenute per la vendita.

La licenza per la collezione di armi ha carattere
permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola arma
comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi
della facolta' di detenere l'arma e il relativo
munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui
all'art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi
artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche
l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 38 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie
esplosive di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita'
deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di
pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei
reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le
altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei
luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b) i possessori di raccolte autorizzate di armi
artistiche, rare o antiche;
- c) le persone che per la loro qualita' permanente
hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al
numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di
controllo anche nei casi contemplati dal capoverso
precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che
ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico".

- Si trascrive il testo dell'art. 61 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui
pubblicato:

"Art. 61. - La licenza del porto d'armi e' rilasciata,
secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal
questore della provincia in cui il richiedente,
appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la
sua residenza o il domicilio, su apposito libretto
personale, formato:

- a) da una copertina conforme al modulo annesso al
presente regolamento, contenente la fotografia e la firma
del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e
dei connotati;
- b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita

dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma".

Art. 4.

Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 116 e' sostituito dal seguente:

"Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.";

b) gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 141. - Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non

occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis. - Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. - Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni

dal prefetto ed e' composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

- a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro della sanita'.";

c) al secondo comma dell'articolo 144, le parole "articolo 142, n. 3", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 141, primo comma, lettera e)".

Note all'art. 4:

- Si trascrive il testo dell'art. 116 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 116. - Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge e' ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di variet , nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 68. - Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocita' di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 69. - Senza licenza della autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

"Art. 80. - L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.

11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
"Art. 4. (Commissione apertura sale cinematografiche).
- 1. (Omissis).

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

3. All'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento. ; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento. ;

b) (Omissis);

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante):

"Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco".

- La legge 6 ottobre 1995 n. 425, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1995, n. 243, reca "Modifiche all'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilita' e degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione".

- Si trascrive il testo dell'art. 144 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"144. Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato.

Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma, dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

Art. 5.

Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza

1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;
- c) non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .

L'attribuzione della qualita' di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del

contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della liberta' personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita' amministrativa il riconoscimento della qualita' di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.".

Note all'art. 5:

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

"Art. 4. - L'autorita' locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza. Il prefetto puo', con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza. Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il prefetto, od il questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia. Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei podesta' relativamente ai servizi di polizia".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690:

"Art. 43. - Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, puo' con suo decreto attribuire la qualita' di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché possedano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato".

- Si trascrive il testo vigente dell'art. 12 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

"Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialita' Polizia stradale della polizia di Stato;*
 - b) alla Polizia di Stato;*
 - c) all'Arma dei carabinieri;*
 - d) al Corpo della guardia di finanza;*
 - e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;*
 - f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.*
- 2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.*
- 3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,*

previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

- a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;*
- b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;*
- c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;*
- d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;*
- e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;*
- f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.*

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento".

*- Si trascrive il testo vigente dell'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).
"Art. 231. - 1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato".*

Art. 6. Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) l'articolo 81 del regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;
- b) gli articoli 84, 93, primo comma, 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma, 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

c) gli articoli 154, 157, 188, secondo e terzo comma, 190 e 192, nonché gli articoli da 224 a 229 compresi, e gli articoli 232 e 233 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Note all'art. 6:

- Per il testo vigente del comma 4 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note alle premesse.

- Si trascrive il testo degli articoli 93, 108 e 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dal decreto qui pubblicato:

"Art. 93 (art. 91 testo unico 1926). - (Comma abrogato).

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante".

"Art. 108. (art. 106 testo unico 1926). - Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti".

"Art. 121 (art. 122 testo unico 1926).

(Comma abrogato).

(Comma abrogato).

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

- Si trascrive il testo dell'art. 188 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto qui pubblicato:

"Art. 188. - I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica ed essenziale dell'esercizio.

(Comma abrogato).

(Comma abrogato)."

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono perfezionati con l'osservanza delle norme previgenti.

2. Le domande per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasferite d'ufficio alle prefetture competenti per territorio per la loro definizione ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bianco, Ministro dell'interno

Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

Veronesi, Ministro della sanità

Del Turco, Ministro delle finanze

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Loiero, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156

Si riporta qui di seguito il parere espresso dal Consiglio di Stato Sezione consultiva sugli atti normativi, seduta del 9 ottobre 2000

CONSULTIVA ATTI NORMATIVI

del 9 ottobre 2000 163/00

Presidenza del Consiglio dei ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773 e dal regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell’art.43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n.690”

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 1380/2000/NSNP, del 6 settembre 2000 e pervenuta il 27 successivo con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure - chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO

La Amministrazione riferente espone che lo schema di regolamento in oggetto mira ad introdurre disposizioni di semplificazione di cui:

a) all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 allegato 1, n.77:

“procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali e tenuta di registri in materia di attività commerciali”; n.78: “procedimento di dichiarazione di agibilità da parte della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento”; n.108: “procedimento per il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie, mestieri, esercizi ed attività imprenditoriali;

b) all'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n.50 allegato 1, n.18: “procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da amministrazioni pubbliche”; n.19: “procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche”; n.20: “procedimento per la concessione del porto d'armi d'uso personale”; n.35: “procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art.126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

La Amministrazione riferisce quindi che, poiché tali procedimenti concernono la materia della sicurezza pubblica, si è ritenuto di accorpare l'intervento di semplificazione in un'unica fonte regolamentare per soddisfare l'esigenza di “conoscibilità normativa”, in applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 5, lett. d, della legge n.59/1997 e che per lo stesso motivo e per evitare la dispersione in più testi delle norme procedurali si è ritenuto di inserire le nuove disposizioni, con tecnica novellistica, nel corpo del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940. Quest'ultimo, infatti costituisce la fonte normativa di tutti i procedimenti amministrativi in materia, con la sola eccezione di quello concernente l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, disciplinato dal precedente regolamento n.666/1909 ed è un regolamento di esecuzione in senso stretto, adottato, come ogni altra fonte secondaria, previo parere del Consiglio di Stato, a norma dell'articolo 1, n.1, della legge 31 gennaio 1926 n.100, e che, dunque, appartiene ad un rango non superiore ai regolamenti di semplificazione previsti dalle leggi n.59/1997 e n.50/1999, e quindi può essere modificato o integrato con un provvedimento avente uguale natura regolamentare. Il testo è stato sottoposto all'esame dei Comuni firmatari del protocollo d'intesa, nel corso di riunioni che si sono tenute presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, alla presenza dei funzionari delle Amministrazioni dell'interno e delle finanze oltre che dell'ufficio legislativo del Dipartimento della funzione pubblica. Nel corso di due riunioni tecniche, che si sono tenute il 19 e il 25 luglio alla presenza di rappresentanti dei seguenti organismi: Conferenza Unificata, Nucleo per la semplificazione, Ministero dell'interno, ANCI e UPI, sono state valutate e in gran parte accolte alcune osservazioni e proposte di modifica del testo originario. Infine, il testo è stato sottoposto alla Conferenza Unificata nella seduta del 3 agosto u.s., che ha espresso il parere favorevole. Il testo, oltre che del preambolo, si compone di otto articoli.

CONSIDERATO

La Sezione, sul piano generale, rileva che, effettuata la scelta di inserire le disposizioni di cui allo schema in oggetto, come modifiche del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., l'esigenza di conoscibilità normativa, che è alla base di tale scelta, suggerisce che tutte le disposizioni dello schema non aventi natura transitoria, che innovano l'ordinamento, abbiano la forma di novella del regolamento di esecuzione. In questa maniera si eviterebbe che alcune disposizioni (ciò vale in particolare per l'art. 5, comma 2, e per l'art. 6), nella realtà vengano ad essere contenute in uno strumento diverso da quello contenente la maggior parte delle altre disposizioni poste dallo schema, e che, per questo, finiscano per avere scarsa conoscibilità. Alla luce di queste

considerazioni si potrebbe anche valutare l'opportunità di eliminarle l'art. 1, che ha mero carattere descrittivo e non è formulato come novella.

Sotto un profilo specifico si osserva:

1) all'art. 2, lett. b, il terzo comma del nuovo art. 12, tenuto conto delle osservazioni dell'ANCI, potrebbe per ragioni di maggior chiarezza essere così formulato. "Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante." Inoltre sempre nello stesso art. 12 all'ultimo comma l'espressione "all'impiegato" potrebbe essere sostituita dall'espressione di uso più comune "al dipendente";

2) all'art. 2, lett. c, nell'unico comma dell'articolo 12-bis si richiede

a) di eliminare le parole "salvo diversa specifica disposizione di legge anche regionale", in quanto l'inciso appare superfluo e può ingenerare l'equivoco di contenere una norma di trasferimento di competenze;

b) dopo la parola "interessato" si richiede di valutare di sostituire le parole del testo con le seguenti, "o il rappresentante esercente, è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, fatto salvo il procedimento previsto per le attività recettive dall'articolo 17 ter della legge".

3) all'art. 2, lett. e), si richiede di sostituire le parole "decreto" con "regolamento" e di eliminare le parole da "stipulate" a "privati". Infatti il "decreto", avendo natura di fonte normativa, è un regolamento ed appare proprio demandare ad esso l'indicazione degli organi amministrativi legittimati alla conclusione delle convenzioni;

4) all'art. 2, lett. f, nuovo art. 152, si suggerisce di valutare di sostituire le parole "vale anche come" con "svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione"; ciò al fine di rendere più coerente la lettura della disposizione con la sua finalità; che è quella di costituire un titolo autorizzatorio volto a soddisfare una molteplicità di interessi pubblici;

5) all'art. 2, lett. h, si suggerisce di eliminare "piccolo" perché l'espressione "piccolo commercio" non appare rappresentativa di una precisa nozione giuridica e perché inoltre la tutela di cui agli artt. 126 e 128 della legge è volta al singolo oggetto di valore e non al valore dell'insieme di essi;

6) all'art. 3, comma 1, lett. a) "terzo comma" va sostituito con "secondo comma"; inoltre alla lettera b, va valutato se mantenere il n. 1; la Sezione ritiene infatti, che in un ambito così delicato, non sia opportuno modificare il criterio vigente fondato sulla rigida connessione licenza per porto d'armi – residenza, in quanto tale criterio facilita i controlli ed è più certo;

7) per quanto concerne l'art. 4 appare preferibile far riferimento al testo predisposto dall'ANCI in ordine al quale: a) in relazione al comma 8 dell'art. 141-bis, appare opportuno che venga meglio specificata la composizione del collegio ridotto delegato ad effettuare i controlli; b) al comma 3, del nuovo art. 142 è opportuno che sia specificata la composizione delle sezioni; così al successivo comma va chiarito se i delegati devono operare collegialmente o se possono operare separatamente; infine la disposizione di cui al comma 5, lett. a, va meglio coordinata con quella di cui all'ultimo comma dell'art. 141, con la quale appare contrastare.

8) quanto all'art. 5, appare più preciso il testo proposto dall'ANCI, contenente la specificazione normativa concernente il cantoniere; in relazione all'art. 4 bis, comma quarto, in questione, dopo "revocata" si suggerisce di aggiungere una espressione del genere "previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio". Il comma 2, dell'art. 5, deve divenire ultimo comma dell'art. 4 bis con la seguente formulazione "Le disposizioni del presente articolo si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettano all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale."

9) per quanto riguarda l'art. 6 è opportuno, come rilevato, che la disposizione venga trasformata in novella del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.. Inoltre nella linea del comma 1 vanno

soppresse le parole successive a “presente regolamento” in quanto superflue. Va inoltre evitata l’abrogazione di disposizioni non oggetto della materia di cui allo schema;

10) all’art. 7, comma 1, eliminando le parole successive a “precedenti” si otterrebbe una disposizione di più facile applicazione;

11) si rammenta infine, sotto un profilo meramente formale, l’esigenza di attenersi, quanto all’uso delle maiuscole, alle regole per la redazione dei testi normativi; P. Q. M. esprime parere favorevole.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Sezione
(Maria Pia Scatizzi)

Visto

Il Presidente della Sezione
(Tommaso Alibrandi)